



Prot. n. _____

del _____

AI RESPONSABILI DI SERVIZIO

Arch. Roberto Alonzo
Geom. Gaspare Calandrino
Geom. Marcello Cascio
Geom. Alberto Di Stefano
Geom. Emanuele Iacopelli
Sig.ra Giovanna Luglio

e. p.c.

Al Signor SINDACO
Dott. Giuseppe Fausto

All'Assessore al Ramo
D.ssa Lorena Di Gregorio

Al Segretario Generale
D.ssa Giuseppina Buffa

LORO SEDI

OGGETTO: Direttiva per gli uffici al fine dell'applicazione della LEGGE 31 gennaio 2024 n.3 art.43 – Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999 n.28 – Riforma della disciplina del Commercio.

La recente circolare n.4 del 24/09/2025 dell'Ass.to Reg.le della Attività Produttive, intervenendo sulla disciplina che regola le superfici delle attività di commercio, impone una attenta lettura delle norme susseguite per questo ramo delle attività produttive, adottando una linea di comportamento che rispetti la programmazione commerciale del Piano Regolatore Generale e le norme recentemente intervenute sull'argomento.

Nel Piano Regolatore Generale questo comune ha provveduto a redigere le Norme Tecniche per l'urbanistica commerciale che sono state oggetto di variante con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 01/02/2010. Tali norme hanno regolamentato le superfici per le medie strutture di vendita in base alle zone omogenee territoriali sulle quali ricadevano. Per gli esercizi di vicinato sono stati rispettati i limiti stabiliti dalla L.R. n.28/1999. Le norme appena citate generavano i seguenti limiti:

ESERCIZI DI VICINATO ALIMENTARE:

zona territoriale omogenea	Sup. massima di vendita	Rif. normativo
<i>tutte le zone</i>	<i>mq. 150</i>	<i>L.R. n.28/1999 art.2 c.e)</i>



ESERCIZI DI VICINATO NON ALIMENTARE:

zona territoriale omogenea	Sup. massima di vendita	Rif. normativo
<i>tutte le zone</i>	<i>mq. 150</i>	<i>L.R. n.28/1999 art.2 c.e)</i>

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ALIMENTARE:

zona territoriale omogenea	Sup. massima di vendita	Rif. normativo
<i>"A"</i>	<i>non consentite</i>	<i>N.T.A. Urb. Comm. PRG</i>
<i>"B"</i>	<i>mq. 500</i>	<i>N.T.A. Urb. Comm. PRG</i>
<i>"C"</i>	<i>mq. 600</i>	<i>N.T.A. Urb. Comm. PRG</i>
<i>"D"</i>	<i>mq. 1000</i>	<i>N.T.A. Urb. Comm. PRG</i>

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA NON ALIMENTARE:

zona territoriale omogenea	Sup. massima di vendita	Rif. normativo
<i>"A"</i>	<i>mq. 300</i>	<i>N.T.A. Urb. Comm. PRG</i>
<i>"B"</i>	<i>mq. 600</i>	<i>N.T.A. Urb. Comm. PRG</i>
<i>"C"</i>	<i>mq. 1000</i>	<i>N.T.A. Urb. Comm. PRG</i>
<i>"D"</i>	<i>mq. 1000</i>	<i>N.T.A. Urb. Comm. PRG</i>

A seguito delle modifiche alla L.R. n.28/1999 introdotte dall'art.43 della L.R. n.3/2024 la superficie di vendita massima per gli esercizi di vicinato è possibile elevarla fino al 30% di quella delle medie strutture di vendita che nel nostro comune sono stabilite dall'art.3 delle Norme Tecniche di Attuazione dell'Urbanistica Commerciale. Il combinato delle predette norme genera le seguenti tabelle di superficie massima consentita per gli esercizi di vicinato:

ESERCIZI DI VICINATO ALIMENTARE:

zona territoriale omogenea	Sup. massima di vendita	Rif. normativo
<i>"A"</i>	<i>mq. 150</i>	<i>L.R. n.28/1999 N.T.A. Urb. Comm.</i>
<i>"B"</i>	<i>mq. 167</i>	<i>N.T.A. Urb. Comm. Del PRG</i>
<i>"C"</i>	<i>mq. 200</i>	<i>N.T.A. Urb. Comm. Del PRG</i>
<i>"D"</i>	<i>mq. 333</i>	<i>N.T.A. Urb. Comm. Del PRG</i>

ESERCIZI DI VICINATO NON ALIMENTARE:

zona territoriale omogenea	Sup. massima di vendita	Rif. normativo
<i>"A"</i>	<i>mq. 150</i>	<i>N.T.A. Urb. Comm. Del PRG</i>
<i>"B"</i>	<i>mq. 200</i>	<i>N.T.A. Urb. Comm. Del PRG</i>
<i>"C"</i>	<i>mq. 333</i>	<i>N.T.A. Urb. Comm. Del PRG</i>
<i>"D"</i>	<i>mq. 333</i>	<i>N.T.A. Urb. Comm. Del PRG</i>

Il Responsabile del IV Settore
(Arch. P.T. Michele Caldarera)